Commissariatodel Governo nella Regione Tuglia

PROT.N. 227/22702

BARI, 10 aprile 2000

All.n.2



AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE PUGLIA BARI

(Rif.nota prot. n.1432 del 17 marzo 2000)

E. P. C. AL SIG. PRESIDENTE DELLA-GIUNTA DELLA REGIONE PUGLIA BARI

CONSIGLIO REGIONALE ABBIVO

1 1 APR. 2000

PROT. N

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO

AFFARI REGIONALI

ROMA

(Rif.prot.n. 200/3812/PU 20/1/132 del 7.4.2000)

OGGETTO: Legge Regionale: "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e bilancio pluriennale 2000-2002".

Si comunica che in merito alla legge regionale concernente: "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e bilancio pluriennale 2000-2002" approvata dal Consiglio Regionale con delibera n. 452 del 1º marzo 2000, trasmessa a questo Ufficio con la nota suindicata, il Governo, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2000, ha rilevato che la legge è censurabile in quanto:

a) l'art.18, 1º comma, laddove prevede, per il personale addetto agli impianti irrigui, la trasformazione del rapporto di tipo privatistico in



Commissariato del Governo nella Regione Tuglia

- 2 -

altro a tempo indeterminato, sulla base di certificazioni rilasciate dal competente settore "Demanio e Patrimonio", si pone in contrasto con l'art.97 della Costituzione e con l'art.36 e seguenti del d.lvo n.29/93 in materia di accesso ai pubblici uffici. Pertanto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale regionale si può applicare soltanto a quel personale che ha maturato il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato in base a decisioni giurisdizionali definitive;

- b) l'art.20, laddove prevede la ricongiunzione presso l'INPDAP del servizio prestato presso l'Ente di provenienza senza oneri a carico dell'interessato, si pone in contrasto con la normativa vigente in materia previdenziale che prevede che tali oneri siano da porsi a carico del dipendente. Inoltre tale disposizione configura una disparità di trattamento per i dipendenti delle altre Regioni e degli altri enti pubblici in contrasto con l'art.3 della Costituzione;
- c) l'art.33, sostituendo integralmente l'art.10 della l.r. n.54/80, da un lato dispone una esenzione tributaria per i proprietari di immobili urbani a danno dei proprietari di immobili agricoli; dall'altro, abroga tutte le disposizioni contenute nel precedente art.10 in materia di riscossione dei tributi di bonifica, in materia di privilegi dei crediti per contributi di bonifica, nonchè di criteri per la loro determinazione ponendosi in contrasto con: 1) l'art.3 della Costituzione, in quanto opera una disparità di trattamento tra gli stessi consorziati agricoli più deboli e con beneficio dei consorziati proprietari di immobili urbani; 2) l'art.117 della Costituzione per mancato rispetto degli artt.10 (1º comma), 11, 21 e 59 (2º comma) del R.D. 13.2.1933 n.215; 3) l'art.119 della Costituzione, con riferimento alla legge n.281/70 che esclude la potestà legislativa delle Regioni in materia di esenzione tributaria sugli immobili come più volte aggiornato dalla Corte Costituzionale.



Commissariato del Governo nella Regione Tuglia

- 3 -

Per i sueposti motivi il Governo ha rinviato il provvedimento a nuovo esame del Consiglio regionale precisando che trattasi di c.d. rinvio limitato, per cui la Regione può far luogo alla promulgazione e pubblicazione della legge salvo le parti coinvolte da rinvio (cioè l'art.18, 1° comma, con riferimento alla locuzione "sulla base di certificazioni rilasciate dal competente settore demanio e patrimonio"; l'art.20; l'art.33), come già praticato per altre Regioni in precedenti occasioni, consentendo l'urgenza per le parti non coinvolte nel rinvio limitato.

Il Governo ha altresì osservato: a) circa l'art.51, 1° comma, che la Regione avrebbe dovuto, più correttamente, far riferimento all'art.6 dello schema tipo di convenzione, disciplinante le modalità di svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti autorizzati ai sensi della legge 264/1991, allegato all'articolo unico del d.m. delle Finanze 13.9.1999; b) circa l'art.51, comma 2, che il Ministero delle Finanze non è parte contraente del "protocollo tecnico" concernente le modalità di riscossione e riversamento della tassa automobilistica regionale per il periodo antecedente la data di entrata in vigore del sopra menzionato decreto delle Finanze.

Si allega copia del tele prot.n.200/3812/PU 20/1/132 del 7 aprile 2000 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali.

Si prega di accusare ricevuta della prece-nte comunicazione.

L COMMISSAHED MEL GOV

GOVERNO

CA/

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - I

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE PUGLIA

a termini dell'art. 127 della Costituzione appone il VISTO alla legge della Regione Puglia, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n.452 in data 1º marzo 2000, avente ad oggetto: "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e bilancio pluriennale 2000-2002", ad esclusione delle parti della legge stessa oggetto dei rilievi formulati e del rinvio limitato disposto dal Governo secondo la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.200/3812/PU 20/1/132 del 7 aprile 2000, allegata alla lettera di questo Ufficio pari numero e data del presente visto, consentendo l'urgenza per le parti non coinvolte nel rinvio limitato.

IL COMMISSATUDIEL GOVERNO
(MAZALITELA)

